
DECRETO PRESIDENZIALE n. 782

Prot.n.7023/A1

Cuneo, 28 ottobre 2025

IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 508/99 recante “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati”;

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” di Cuneo, approvato con D.D. n. 97 del 14 marzo 2005 nr. 97 e s.m.i. in particolare l’art. 3, comma 6 e l’art. 27, comma 3;

Preso atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Cuneo, intervenuta in data 12 maggio 2025, nonché della scadenza della relativa prorogatio, avvenuta in data 26 giugno 2025;

Preso atto che si è attualmente in attesa della nomina ministeriale del nuovo Consiglio di Amministrazione;

Visto quanto approvato e deliberato nel Consiglio Accademico del 17 giugno 2025 in merito al “Regolamento elezioni Consiglio Accademico”;

Visto il decreto presidenziale d’urgenza del Presidente n.781 prot.n.7022/A1 del 28 ottobre 2025;

adotta

il “Regolamento elezioni del Consiglio Accademico” del Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” di Cuneo che, allegato al seguente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

IL PRESIDENTE
Prof. Mattia Sismonda

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto previsto dallo Statuto di autonomia dell'Istituto Superiore di Studi Musicali – Conservatorio di Musica “Giorgio Federico Ghedini” di Cuneo, ed in particolare degli artt. 22, 34, 37 dello Statuto.
2. Le elezioni del Consiglio Accademico sono indette dal Direttore con anticipo di almeno due mesi dalla scadenza del mandato, con provvedimento affisso all'albo del Conservatorio e con ogni altro mezzo atto a darne opportuna diffusione.
3. Il provvedimento di indizione delle elezioni, redatto in conformità alle norme statutarie, legislative e regolamentari dovrà:
 - a. indicare l'ufficio presso il quale effettuare il deposito delle candidature;
 - b. stabilire il termine di presentazione delle candidature;
 - c. stabilire il calendario per la pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo;
 - d. stabilire il termine di convocazione del Collegio dei professori per l'elezione del Consiglio Accademico

Art. 2 – SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni si svolgeranno presso la sede dell'Istituto Superiore di Studi Musicali – Conservatorio di Musica “Giorgio Federico Ghedini” di Cuneo all'interno di un Collegio dei Professori appositamente convocato.
2. La votazione avverrà per chiamata nominale degli aventi diritto.

Art. 3 - COMPOSIZIONE DELL'ELETTORATO E CANDIDATURE

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” di Cuneo con contratto a tempo indeterminato e a tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” di Cuneo con contratto a tempo determinato su posti in organico vacanti, o comunque disponibili per l'intera durata dell'anno accademico.
2. L'elettorato passivo è riservato ai docenti di prima e seconda fascia, di comprovata professionalità che:
 - maturino almeno quattro anni di servizio presso questa Istituzione o in altre Istituzioni omologhe, con incarico a tempo indeterminato entro la fine dell'anno accademico in corso;
 - abbiano già fatto parte di organi elettivi, ovvero che abbiano svolto incarichi inerenti la didattica, la ricerca e l'organizzazione dell'Istituto;
 - non abbiano riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
 - abbiano presentato la propria candidatura ed un eventuale programma scritto al Collegio dei Professori.
3. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati, corredate di:
 - attestazione dell'anzianità di servizio;
 - dichiarazione di non aver riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
 - curriculum attestante il possesso dei suddetti requisiti;

dovranno pervenire al Direttore Amministrativo a pena di decadenza almeno 20 giorni prima della data fissata per la votazione. Nel caso di invio tramite raccomandata A.R., i candidati sono tenuti, a pena di decadenza, ad anticiparne la trasmissione via fax o mediante e-mail, entro il termine indicato.

4. Il Consiglio Accademico, viste le candidature pervenute, provvede a nominare una Commissione elettorale presieduta dal Direttore e composta da tre docenti, che avrà il compito di valutare le candidature al fine di dichiararne l'ammissibilità. Non possono far parte di detta commissione i candidati aspiranti alla carica di componente del Consiglio Accademico.
5. Dopo la verifica del possesso dei requisiti, le candidature ammesse e gli eventuali programmi verranno affissi all'albo del Conservatorio, unitamente agli elenchi dell'elettorato attivo. Avverso l'elenco delle candidature ammesse è esperibile ricorso, entro 5 giorni dalla pubblicazione, alla Commissione elettorale che provvederà entro i successivi 5 giorni ad assumere le proprie decisioni dandone comunicazione agli interessati e pubblicando l'elenco definitivo. L'elenco resta a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 4 – COMMISSIONE ELETTORALE – COSTITUZIONE E COMPETENZE

1. La Commissione elettorale sarà composta dal Direttore, che la presiede e da tre docenti individuati dal Consiglio Accademico. I docenti che hanno presentato la propria candidatura non possono far parte della Commissione elettorale.
2. La Commissione elettorale provvede:
 - provvede alla verifica del possesso dei requisiti dei candidati;
 - provvede alla pubblicazione degli elenchi inerenti l'elettorato attivo e passivo;
 - all'esame degli eventuali ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature;
 - all'approvazione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni, predisposto dall'amministrazione;
 - alla costituzione del seggio elettorale;
 - alle operazioni di voto e di scrutinio;
 - alla compilazione del relativo verbale;
 - all'esame di eventuali ricorsi inerenti le operazioni di voto e di scrutinio delle schede.

ART. 5 – SEGGIO ELETTORALE E MODALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VOTO

1. Il seggio elettorale è composto da n. 3 docenti eletti dal Collegio dei Professori convocato per le votazioni. I componenti del seggio elettorale gestiscono, alla presenza di un componente della Commissione elettorale designato dalla Commissione stessa, le operazioni di voto e di scrutinio, provvedendo alla compilazione del relativo verbale.
2. Il voto è libero, anonimo e segreto, e deve essere espresso personalmente. Non sono ammesse deleghe.
3. La votazione avviene per chiamata nominale diretta degli aventi diritto al voto.
4. A ciascun elettore viene consegnata da un componente del seggio un'unica scheda, firmata dal Direttore, recante prestampati, con uguale evidenza, tutti i nominativi dei candidati ammessi.
5. Il voto verrà espresso tracciando una "X" sui nominativi prescelti e inserendo la scheda in un'apposita urna.
6. L'elettore che riceve la scheda, per attestare l'espressione del voto, appone la firma in apposito elenco degli aventi diritto al voto.

-
7. Qualsiasi voto espresso con modalità difformi da quelle contemplate nel presente regolamento, o che permetta di distinguere la scheda o di risalire al nome del votante, è da considerarsi nullo.
 8. Possono essere indicate sino a sei preferenze. Eventuali schede con più di sei preferenze verranno considerate nulle.
 9. I docenti giunti in ritardo rispetto all'inizio delle operazioni di voto, ma comunque prima che le stesse siano concluse, potranno ancora esercitare il loro diritto di voto. A tal fine, prima di procedere allo spoglio delle schede verrà fatto un secondo e definitivo appello.
 10. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la conclusione della votazione.
 11. In caso di dubbi sull'attribuzione del voto o la validità della scheda la decisione spetta alla commissione elettorale. Al termine della votazione si procederà al conteggio delle schede scrutinate, il cui numero totale dovrà essere uguale al numero dei votanti pena la nullità della votazione stessa.
 12. Le votazioni sono valide qualora vi abbia preso parte almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.
 13. A parità di voti ottenuti, risulta eletto il candidato con una maggiore anzianità di servizio con incarico a tempo indeterminato presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali – Conservatorio di Musica "Giorgio Federico Ghedini" di Cuneo (anche assommando periodi di servizio non continuativi). In caso di ulteriore parità verrà eletto il candidato con più anzianità di servizio complessiva, con incarico a tempo indeterminato nei Conservatori di Musica e/o negli Istituti Musicali Pareggiati, e, in subordine, il più anziano per età.

ART. 6 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Sono eletti a far parte del Consiglio Accademico i sei docenti che otterranno il maggior numero di voti validamente espressi.
2. Il Direttore al termine delle procedure di scrutinio, constatata la validità della procedura così come da verbale della Commissione elettorale, provvede alla proclamazione degli eletti dandone pubblicità mediante affissione all'albo dell'Istituto.
3. Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali senza che siano stati presentati ricorsi al Direttore da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione del Consiglio Accademico eletto.